

# La manovra estende il silenzio assenso ai sovrintendenti – Cancellata la Dia anche regional

## Conferenza di servizi senza veti

### Paesaggio fuori dalla nuova Scia

DI VALERIA UVA

**I** vincoli ambientali e paesaggistici escono dalla Scia ed entrano in conferenza dei servizi. È probabilmente il frutto di un paradosso involontario il quadro che emerge dal testo definitivo della manovra, approvato in prima lettura dal Senato il 14 luglio e ora in attesa di una conferma (scontata la blindatura) alla Camera.

L'accostamento involontario infatti ha del paradossale: sulla Scia (la comunicazione che sta per prendere il posto della Dia) all'ultimo momento sono tornati a pesare i vincoli ambientali. La segnalazione certificata di inizio attività, infatti, è stata esclusa nei casi in cui sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici. Un passo indietro del Governo fatto con il maxiemendamento rispetto al testo del relatore, Antonio Azzolini (Pdl) che invece non aveva inserito questi vincoli tra quelli frenanti. Ma al contrario proprio gli stessi vincoli, ambientali e paesaggistici non rappresentano più una barriera insormontabile nella conferenza di servizi. Con una forzatura storica infatti anche il parere della Sovrintendenza andrà espresso soltanto nella riunione convocata per dare tutti i pareri. Altrimenti «si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione» (articolo 49, comma 2, lettera e) del Dl 78). In altre parole, le uniche procedure che non sono soggette al silenzio assenso in sede di conferenza dei servizi sono la Via, la Vas e l'Aia.

**LA SCIA**

È una «segnalazione» dell'interessato, che va a sostituire ogni «atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso» nei casi in cui il rilascio dipenda solo dagli accertamenti di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi. Quindi la Scia potrà essere utilizzata per avviare una nuova impresa, un'attività ma anche per i lavori edilizi. Chi abbia ancora dei dubbi su peso e ruolo dello strumento può leggere il comma 2 del nuovo articolo 19 della legge 241/1990. Dove è chiarito che la normativa sulla Scia «attiene alla tutela della concorrenza» (materia di esclusiva competenza statale) e costituisce «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». E proprio grazie a questa forza che la manovra può travolgere come un ciclone tutta la normativa finora vigente sulla Dia, compresa quella regionale. Si legge ancora nel testo infatti che il termine Scia va a sostituire «direttamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» il termine «dichiarazione di inizio attività», sia nella normativa statale che in quella regionale.

Una mossa quindi molto forte che cancella in un colpo solo tutte le regole fin qui accumulate sull'attività edilizia regolata dalla Dia. E che ora dovrà essere digerita dalla Regioni.

La Scia comunque riserva ancora un ruolo importante per i professionisti tecnici. Non sono infatti autocertificabili le loro certificazioni. E dunque il cittadino deve sempre allegare le «attestazioni e le asseverazioni» che dimostrano l'esistenza dei requisiti e dei presupposti per consentire le verifiche alla Pa. E se del caso anche «gli elaborati tecnici necessari».

La semplice presentazione della Scia abilita il cittadino a cominciare l'attività: ma con il rischio che nel tempo ricono-

sciuto all'amministrazione per fare le verifiche scatti poi il divieto o l'ingiunzione della Pa di adeguarsi alle richieste. Quindi l'avvio è comunque soggetto al rischio di stop o quantomeno di arrivo di prescrizioni. Rischio che dura per i sessanta giorni lasciati all'amministrazione per i controlli. Trascorsi i sessanta giorni il cittadino è al riparo? La Scia, cioè ha un valore effettivo, un peso giuridico da far valere, ad esempio, per chiedere finanziamenti? A una prima lettura sembra di sì con rilevanti eccezioni. In primo luogo, l'amministrazione può sempre bloccare tutto se scopre che le autocertificazioni di partenza erano false (scattano in questo caso anche le sanzioni penali, compreso l'arresto fino a tre anni). In secondo luogo, il veto scatta anche dopo i 60 giorni nei casi «pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica». L'amministrazione deve comunque prima vagliare se esiste la possibilità per il cittadino di riparare i danni senza fermarsi. Tutta da chiarire in quanto a limiti anche temporabili, la possibilità riconosciuta alla Pa di annullare poi il permesso ottenuto con la Scia in autotutela.

Quando è che non si può fare la Scia? Come detto, sicuramente quando ci sono vincoli «ambientali, paesaggistici o culturali» ma anche in materie legate alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, alla giustizia e alle finanze.

Le prime reazioni dei tecnici non sono positive: il Consiglio nazionale degli architetti in una nota emessa «a caldo», prima dell'approvazione al Senato, ha bollato la Scia come una «deregulation» che «in nome della semplificazione amministrativa, consente di costruire edifici senza permessi preventivi». L'Ordine ritiene che il provvedimento «esproprierebbe di fatto le amministrazioni locali delle loro prerogative connesse alla gestione delle trasformazioni edilizie e territoriali».

**LA VIA**

L'istruttoria tecnica dei pareri di Via potrà essere affidata ad altre amministrazioni ma anche alle Università. Senza gara. Immediata la reazione dell'Oice proprio contro questo in house, neanche troppo velato. «Si determina così – ha spiegato in una nota il presidente, **Braccio Oddi Baglioni** – una situazione patologica di concorrenza sleale per l'imparità dei costi sostenuti e per l'immagine istituzionale che le università vantano in ragione della missione statutaria di tipo culturale e scientifico che le contraddistingue». ■

